

Allegato 'B' al N.10486 di raccolta

STATUTO

della "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo"

Art.1 - E' istituita in Vasto, Via Marco Polo, n.61/6, con l'esclusivo perseguimento di finalità sociali, una fondazione denominata "Fondazione IL CIRENEO ONLUS per l'autismo".

Art.2 - La Fondazione riconosce la definizione ufficiale di autismo delle classificazioni internazionali (ICD dell'OMS e DSM della società psichiatrica americana), e promuove tipi di trattamento ed una presa in carico delle persone autistiche coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute a livello internazionale.

La Fondazione si configura come una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere ed attuare la formazione di tutti i professionisti della Sanità, dell'Istruzione e dell'Educazione e di tutte le persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc) attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, ecc.;
 - b) dare informazione nel territorio attraverso tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, dibattiti ed ogni altra manifestazione culturale che possa coinvolgere diversi individui, gruppi o istituzioni nell'approfondimento di questa disabilità e delle metodologie di trattamento più avanzate e accreditate a livello internazionale;
 - c) offrire assistenza sociale e socio—sanitaria a persone affette da disturbi dello spettro autistico, siano essi bambini o adulti, proponendosi anche come centro di riferimento per la valutazione diagnostica e la presa in carico anche attraverso attività di consulenza in collaborazione con le istituzioni scolastiche e socio sanitarie, con particolare attenzione per i soggetti più gravemente colpiti;
 - d) elaborare, promuovere ed organizzare attività tese al miglioramento della qualità della vita di persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari (fratelli e genitori), fornendo informazione, formazione e inserimento professionale e soluzioni residenziali per i soggetti autistici adulti;
 - e) promuovere ed organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell'inserimento di bambini, ragazzi e adulti con disturbi dello spettro autistico nella società e nelle istituzioni anche organizzando viaggi per lo scambio di preferenze di questo tipo in altri paesi;
 - f) promuovere attività culturali tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno alla problematica dell'autismo anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;
 - g) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con altri enti di ricerca nel campo dell'eziologia, della metodologia diagnostica, della terapia e del trattamento riabilitativo dell'autismo e degli altri disturbi generalizzati dello sviluppo e della comunicazione.
- Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre:
- a) elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della fondazione;
 - b) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza verso le persone affette da disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie;
 - c) cooperare con le istituzioni sanitarie pubbliche e private per favorire una
- 

diagnosi precoce e una tempestiva presa in carico;

d) tutelare i diritti civili delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori;

e) svolgere attività di beneficenza nei casi in cui le persone affette da disturbi dello spettro autistico e/o le loro famiglie non siano in grado di provvedere adeguatamente;

f) svolgere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle attività della fondazione; compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art.3 - FINALITA' ED ATTIVITA'

La Fondazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

La Fondazione si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.
2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.
3. Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
4. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; socio sanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
6. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali, case famiglia ecc. idonee a rispondere ai bisogni delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.
7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
8. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italia-

ne e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

Art.4 - La durata della Fondazione è illimitata.

Art.5 - Il patrimonio della Fondazione costituito:

a) da un fondo monetario nella misura di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, eredità attive, salvo le limitazioni di legge, elargizioni e finanziamenti erogati da Enti, Associazioni, persone giuridiche e persone fisiche che abbiano la volontà di contribuire al potenziamento della Fondazione, nonché con eventuali proventi derivanti da pubblicazioni scientifiche e da altre iniziative sia scientifiche che didattiche;

b) la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi ricavati dai servizi elargiti, con le rendite del suo patrimonio e con ogni altro provento proveniente da Enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche non destinato all'aumento del patrimonio;

c) il Consiglio di Amministrazione provvederà all'amministrazione e all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione, nel modo che riterrà più utile, sicuro e redditizio.

Art.6 - La Fondazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione si impegna altresì a non distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.7 - In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione si assume l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità secondo la deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.8 - La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale.

Art.9 - Organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione.

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione. E' costituito da 3 (tre) a 7 (sette) membri che durano in carica fino a revoca e dimissioni e sono rieleggibili. Del Consiglio fanno parte:

a) i signori SORGE GERMANA, SANTONE MAGGIORINO e ZILLOTTI ANTONIO, che hanno contribuito a costituire con i propri mezzi finanziari parte della dotazione iniziale della fondazione, o due dei loro eredi designati da ciascuno dei fondatori.

La designazione dei membri del Consiglio sarà effettuata per cooptazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente nonché il Segretario che può anche non essere membro del Consiglio.

Art.10 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione nessuno escluso - nonché per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie per la riparti-

zione delle rendite annuali di bilancio, allo scopo di realizzare le finalità della Fondazione.

Con programma approvato in sede di adozione del bilancio del rendiconto annuale, determina e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della Fondazione.

Provvede in ordine alla custodia ed all'amministrazione del patrimonio ed all'organizzazione interna del personale della fondazione, compila annualmente il bilancio o rendiconto annuale, può istituire borse di studio, corrispondere assegni di frequenza per volontari e contrattisti, frequentatori e ricercatori e provvedere a qualificare operatori socio sanitari che operano nel quadro delle finalità della Fondazione, accettare tirocinanti in medicina, psicologia e pedagogia nonché accettare di ospitare in stages operatori che si stiano formando in materie attinenti alle attività della Fondazione.

Art.11 - Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, firma gli atti, riscuote somme da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti pubblici e privati.

Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, cura i rapporti con le autorità ed i terzi, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la loro ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice—Presidente.

Art.12 - Il Segretario é nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

Art.13 - Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno 1 (uno) dei suoi componenti.

Art.14 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno 2 (due) dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti, salvo quelle per le quali lo statuto preveda una diversa maggioranza.

Le modifiche dello statuto saranno deliberate dalla maggioranza di 2 (due) su 3 (tre) componenti del Consiglio.

Art.15 - La Fondazione potrà avvalersi di un logo e un marchio.

Art.16 - Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.

F.to: Germana Sorge - Giovanna Mucci teste - Rita Carlucci teste - Guido Lo Iacono Notaio.

Copia conforme
All'originale



Allegato 'C' al N.10486 di raccolta - atti del Notaio Guido LO IACONO
STATUTO

della "Fondazione IL CIRENEO per l'autismo - Ente del Terzo Settore"
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.10.2020)

Art.1

E' costituita in Vasto, Via Marco Polo, n.61/6, una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione IL CIRENEO per l'autismo - Ente del Terzo Settore" o altrimenti "Fondazione IL CIRENEO per l'autismo - ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.

Art.2 (ATTIVITA')

La Fondazione riconosce la definizione ufficiale di autismo delle classificazioni internazionali (ICD dell'OMS e DSM della società psichiatrica americana), e promuove tipi di trattamento ed una presa in carico delle persone affette da disturbi dello spettro autistico coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute a livello internazionale.

La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui appresso:

- a) promuovere ed attuare la formazione di tutti i professionisti della Sanità, dell'Istruzione e dell'Educazione e di tutte le persone interessate alle problematiche dell'autismo (insegnanti, terapisti, volontari, ecc) attraverso corsi, convegni, pubblicazioni, ecc.;
- b) dare informazione nel territorio attraverso tavole rotonde, convegni, congressi, mostre, dibattiti ed ogni altra manifestazione culturale che possa coinvolgere diversi individui, gruppi o istituzioni nell'approfondimento di questa disabilità e delle metodologie di trattamento più avanzate e accreditate a livello internazionale;
- c) offrire assistenza sociale e socio—sanitaria a persone affette da disturbi dello spettro autistico, siano essi bambini o adulti, proponendosi anche come centro di riferimento per la valutazione diagnostica e la presa in carico anche attraverso attività di consulenza in collaborazione con le istituzioni scolastiche e socio sanitarie, con particolare attenzione per i soggetti più gravemente colpiti;
- d) elaborare, promuovere ed organizzare attività tese al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari, fornendo informazione, formazione e inserimento professionale e soluzioni residenziali per i soggetti stessi;
- e) promuovere ed organizzare iniziative orientate alla facilitazione dell'inserimento dei bambini, ragazzi ed adulti con disturbi dello spettro autistico, nella società e nelle istituzioni;
- f) promuovere attività culturali tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica intorno alla problematica dell'autismo anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;
- g) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con altri enti di ricerca nel campo dell'eziologia, della metodologia diagnostica, della terapia e del trattamento riabilitativo dell'autismo e degli altri disturbi generalizzati dello sviluppo e della comunicazione.

In via strumentale alle attività di cui sopra, la Fondazione potrà:

- h) elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, testi on line per raggiungere gli scopi della Fondazione;
- i) favorire e sostenere iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza verso persone affette da disturbi dello spettro autistico;
- l) cooperare con le istituzioni sanitarie pubbliche e private per favorire una diagnosi precoce e una sua tempestiva presa in carico;
- m) tutelare i diritti civili delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori.
- n) svolgere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione; accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Fondazione; compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuto opportuno per il raggiungimento dei propri scopi.

Art.3 (FINALITA')

La Fondazione ha struttura democratica e persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa, in particolare, promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

La Fondazione si propone di:

1. creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa;
2. svolgere ed organizzare attività anche di volontariato;
3. sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
4. promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
5. stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; socio sanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità;
6. promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali, case famiglia ecc. idonee a rispondere ai bisogni delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;
7. stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni

non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico;

8. stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

Art.4 (DURATA)

La durata della Fondazione è illimitata.

Art.5 (PATRIMONIO)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti elementi:

- il fondo di dotazione iniziale, descritto nell'atto costitutivo;
- tutte le oblazioni, donazioni, legati, lasciti, eredità attive (salvo le limitazioni di legge), elargizioni e finanziamenti erogati da Enti, Associazioni, persone giuridiche e persone fisiche che abbiano la volontà di contribuire al potenziamento della Fondazione, nonché dai proventi delle attività svolte e/o derivanti da pubblicazioni scientifiche e da altre iniziative sia scientifiche che didattiche;

- i redditi derivanti dal patrimonio;

- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, sopra indicate.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art.6 (DESTINAZIONE DEGLI UTILI)

La Fondazione deve impiegare gli utili e/o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività ad esse direttamente connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento di qualsiasi tipo di rapporto individuale con la Fondazione.

Art.7 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del consiglio di amministrazione, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.8 (BILANCIO - BILANCIO SOCIALE)

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017. Nelle ipotesi di cui all'art. 14 d.Lgs. 117/2017, inoltre, La Fondazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente)

e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila), può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad euro 100.000,00 (centomila) annui, l'ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Ove la Fondazione non sia iscritta nel Registro delle Imprese, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità della Fondazione.

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione) deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida tempo per tempo vigenti.

Art.10 (ORGANI DELLA FONDAZIONE)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

Art.11 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione.

Esso è costituito da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, secondo il numero determinato di volta in volta in sede di nomina. I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente la nomina è effettuata per cooptazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni. Del Consiglio di Amministrazione fanno comunque parte i Signori Sorge Germana (nata a Vasto (CH) il 1^a gennaio 1970), Zillotti Antonio (nato in Kenya il 22 dicembre 1956) ed il Signor Santone Francesco (nato a Vasto il 29 aprile 1999), in conformità a quanto già stabilito dall'atto costitutivo, o due dei loro eredi designati da ciascuno di essi.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di sostituzione di un Consigliere, la Fondazione deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente le decisioni e gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il verbale delle deliberazioni dovrà essere redatto a cura del Segretario e firmato da quest'ultimo e dal Presidente, se la riunione si svolge in audio o video conferenza, ovvero da tutti gli intervenuti, se la riunione è svolta in presenza.

Art. 12 (PRESIDENTE)

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art.13 (ORGANO DI CONTROLLO)

La Fondazione deve nominare un Organo di controllo.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina e ad esso si applica l'art. 2399 c.c.

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 N.231, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I membri dell'Organo di Controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere ai membri del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni.

ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso. In particolare esso provvede a:

- redigere e depositare il bilancio;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
- eleggere nel proprio seno, ove necessario, il Presidente ed il Vice Presidente;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione decide inoltre in ordine alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, allo scopo di realizzare le finalità della Fondazione.

Con programma approvato in sede di adozione del bilancio del rendiconto annuale, esso determina e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della Fondazione.

Il consiglio di amministrazione provvede inoltre in ordine alla custodia ed all'amministrazione del patrimonio ed all'organizzazione interna del personale della fondazione, compila annualmente il bilancio o rendiconto annuale, può istituire borse di studio, corrispondere assegni di frequenza per volontari e contrattisti, frequentatori e ricercatori e provvedere a qualificare operatori socio sanitari che operano nel quadro delle finalità della Fondazione, accettare tirocinanti in medicina, psicologia e professioni sanitarie nonché accettare di ospitare in stages operatori che si stiano formando in materie attinenti alle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (ivi espressamente inclusi la lettera raccomandata A.R., il messaggio mail o p.e.c. ed i messaggi SMS o Whatsapp) che debbono essere spediti al domicilio (effettivo o elettronico o di cellulare) di ciascun socio con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il giorno e l'ora della riunione e, per le riunioni in presenza, il luogo. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità, prevale la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

Le deliberazioni constano da verbali stesi su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del D.Lgs. N.117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.14 (REVISORE DEI CONTI)

La Fondazione, al superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. N.117/2017, deve nominare un revisore legale dei conti, salvo che la revisione sia affidata all'Organo di controllo.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della Legge e dello statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Art. 15 (MARCHI)

La Fondazione potrà avvalersi di un logo e un marchio.

Art.16 (RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente statuto diverrà efficace al decorrere del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sostituendo lo statuto previgente.

F.to: Germana Sorge - Giovanna Mucci teste - Rita Carlucci teste - Guido Lo Iacono Notaio.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

